REGOLAMENTO (CEE) N. 2179/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

recante modalità di applicazione delle misure specifiche all'importazione a favore delle isole Canarie nel settore del tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore di taluni prodotti agricoli delle isole Canarie (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio prevede, all'articolo 6, un regime di esenzione dai dazi doganali all'importazione diretta nelle isole Canarie di un quantitativo massimo di 20 000 tonnellate di tabacco greggio e semilavorato, destinato alla fabbricazione locale di tabacchi manufatti;

considerando che, ai fini della gestione di tale regime e per praticità amministrativa, è opportuno applicare, ove possibile, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (2);

considerando che la quantità massima di tabacco greggio e semilavorato che può beneficiare del regime deve essere suddivisa secondo il fabbisogno dell'industria locale e del commercio, tenuto conto delle tendenze tradizionali di utilizzazione;

considerando che, ai fini di un'oculata gestione amministrativa, è necessario stabilire un calendario per la presentazione delle domande di titoli e certificati e fissare un termine per il loro rilascio;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1601/92 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1992; che è d'uopo prevedere che le modalità d'applicazione di cui al presente regolamento diventino operanti alla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione nelle isole Canarie, in esenzione da dazi doganali, di un quantitativo massimo di 20 000 tonnellate annue di equivalente tabacco greggio scostolato, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1601/92, si svolge secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

La quantità massima di cui al primo comma è suddivisa secondo quanto disposto in allegato. Questa ripartizione può essere rivista durante il periodo d'applicazione su domanda motivata da parte delle autorità spagnole.

Il regime si applica dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno civile successivo.

Articolo 2

L'importazione dei prodotti di cui all'allegato è soggetta alla presentazione di un certificato di esonero.

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, le disposizioni degli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 1695/92 si applicano in quanto compatibili.

Articolo 3

1. Le domande per il conseguimento dei certificati di esonero sono presentate nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. La Spagna designa l'autorità competente per il rilascio dei certificati.

2. L'autorità competente pubblica i quantitativi disponibili l'ultima settimana del mese precedente a quello di presentazione delle domande.

L'autorità competente assegna i quantitativi disponibili alle varie sottovoci, tenendo conto delle quantità massime indicate in allegato, del fabbisogno dell'industria e del commercio, nonché delle tendenze tradizionali di utilizzazione. I quantitativi dei vari prodotti vengono convertiti nella quantità corrispondente di tabacco scostolato, mediante i coefficienti di equivalenza riportati in allegato.

3. La domanda di certificato è ammissibile soltanto se:

— riguarda un quantitativo non superiore alla quantità disponibile;

— prima della scadenza del termine prescritto per la presentazione delle domande, l'interessato reca la prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di 0,7 ECU/kg.

4. La domanda di certificato e il certificato stesso recano, nella casella 20, la seguente dicitura:

« prodotto destinato alla manifattura di tabacchi ».

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
(2) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

5. I certificati vengono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

Articolo 4

Se, per uno dei prodotti, i quantitativi che formano oggetto di domande di certificati di esonero superano la quantità disponibile, le autorità competenti applicano a ciascuna domanda relativa a tale prodotto un coefficiente uniforme di riduzione, in modo che la quantità disponibile non sia superata. Nell'applicazione di questa misura, è garantita la parità di trattamento degli interessati.

Se il certificato viene rilasciato per un quantitativo inferiore a quello richiesto, l'operatore interessato può ritirare per iscritto la propria domanda nel termine di tre giorni lavorativi dalla data di rilascio. In tal caso, la cauzione relativa al certificato viene svincolata.

Articolo 5

Il certificato di esonero è valido per due mesi dalla data del rilascio.

Articolo 6

Il quantitativo importato in esenzione da dazi non può superare la quantità indicata nelle caselle 17 e18 del certificato di esonero. A questo scopo, nella casella 19 del certificato viene apposta la cifra 0.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Bilancio previsionale delle importazioni di tabacco nelle isole Canarie per il periodo 1° luglio 1992 — 30 giugno 1993

Codice NC	Descrizione del prodotto	Coefficiente d'equivalenza	Quantità massima (t)
2401 10	Tabacco greggio non scostolato	0,72	27 780 (1)
2401 20	Tabacco greggio scostolato	1,00	20 000 (1)
ex 2402 10 00	Sigari spuntati senza involucro	1,05	20
ex 2403 10 00	Miscela definitiva di tabacchi destinata alla fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari	1,05	500
ex 2403 91 00	Tabacchi omogeneizzati o ricostituiti, anche in foglia o in fasce	1,05	400
ex 2403 99 90	Tabacchi espansi	1,05	1 500
	Fasce di sigari, presentate su sostegni in bobine destinate alla fabbricazione di tabacchi (2)	1,05	10

(1) Quantità effettiva da determinare in base all'utilizzazione delle altre voci (codice NC), in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2.

(2) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare è eseguito applicando le disposizioni comunitarie pertinenti adottate in materia.